

## ***RELAZIONE***

*La presente proposta di legge interviene a modificare la legge regionale n. 27/98, che regola le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.*

*Tali modifiche, recepiscono e adeguano la legge regionale, nel rispetto di quanto stabilisce la guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva comunitaria 7914091 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, meglio riconosciuta quale direttiva Uccelli selvatici ".*

*Pertanto, ho ritenuto utile ed opportuno modificare ed adeguare la nostra legge regionale n. 27/98, ormai datata e superata, che tanti contenziosi ha fatto nascere e che va di fatto adeguata, recependo le direttive comunitarie nonché gli studi ed il lavoro in esse contenute.*

*La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

*Donato Pentassuglia*



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Il Consigliere*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

PDL "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 ( Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)".

#### Art. 1

##### *Modifica all 'articolo 1 della l.r. 27/1998*

1. All'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientale e per la regolamentazione dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e s.m.i., ed in osservanza della direttiva 147/2009 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 attuando la guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva citata, nel rispetto dei periodi di riproduzione e migrazione delle varie specie di fauna di interesse nazionale elencati nel documento scientifico "key concepts" considerati di maggior tutela, in attuazione della direttiva 43/92 CE "habitat", adottando le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., e per quanto possibile anche per gli habitat esterni, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale."

b) dopo lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"1) comunicare tutte le informazioni, al Ministro delle Politiche Agricole riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva 147/2009 con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui alla legge 157/92 s.m.i. art. 1 comma 7-bis."

c) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola: "protezione" è aggiunta la seguente "speciale" e dopo le parole: "fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti "e la sosta, prioritariamente delle specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 147/2009 CE, secondo i criteri ornitologici

previsti all'articolo 4 della stessa direttiva".

d) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"f) adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 147/2009 CE, ad un livello corrispondente all'esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche, culturali (tenendo conto delle esigenze) economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat fatte salve le finalità di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), prima e seconda linea della stessa direttiva;"

#### Art. 2

##### *Modifica all'articolo 7 della l.r.27/1998*

1. All'articolo 7 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: "al miglioramento dell'habitat" sono aggiunte le seguenti: " relativa consistenza";
- b) alla lettera j) del comma 3, la parola: "collaborazione" è sostituita dalle seguenti: "supporto tecnico".

#### Art. 3

##### *Modifica all 'articolo 9 della i.r.27/1998*

1. Al comma 13 dell'articolo 9 della l.r. 27/1998 dopo le parole: "quinquennio successivo" sono aggiunte le seguenti parole: "con allegato il relativo studio di valutazione di incidenza ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni".

#### Art. 4

##### *Modifica all 'articolo 10 della l.r. 27/1998*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/1998 dopo le parole: "fauna selvatica" sono aggiunte le seguenti: "e relativo studio di valutazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 304/2006".

Art. 5  
*Modifica all'articolo 14 della l. r. 27/1998*

1. All'articolo 14 della l.r. 27/1998, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2004 n.12 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole "nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC", sono soppresse e sostituite con le seguenti parole: "Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri" sono sostituite con le seguenti: "I posti da assegnare ai cacciatori extraregionali saranno utilizzati dai singoli ATC attribuendo una parte a permessi per l'intera stagione venatoria e il restante a permessi giornalieri e comunque il numero generale di rilasci non deve superare il totale numero dei posti individuati e attribuiti per ogni singolo ATC, ai cacciatori extraregionali";
- b) dopo la lettera e) del comma 7 è aggiunta, infine, la seguente: "g).  
Le modalità di convocazione."

Art. 6  
*Modifica all'articolo 17 della l. r. 27/1998*

1. All'articolo 17 della l.r. 27/1998, dopo il comma 11 è aggiunto infine, il seguente: "12. Il Piano faunistico venatorio regionale, ai sensi de comma 12 dell'articolo 10 della legge 157/1992, determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agriturismo-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: Le caratteristiche dei territori individuati e da destinare per gli istituti citati sono riportati nei rispettivi regolamenti attuativi della presente legge."

Art. 7  
*Modifica all'articolo 18 della l. r. 27/1998*

All'articolo 18 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "anche su fauna selvatica naturale" sono sostituite dalle seguenti: "sia su fauna liberata e senza abbattimento";
- b) il comma 7, è abrogato.;

c) al comma 8 le parole : "con le modalità di cui al comma 7," sono soppresse.

#### Art. 8

##### *Modifica all 'articolo 21 della l.r. 27/1998*

Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 27/1998 dopo le parole: "convenzioni internazionali" aggiungere le seguenti: "e di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della l. 157/1992 e s.m.i."

#### Art.9

##### *Modifica all'articolo 23 della l.r. 27/1998*

Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 27/1998, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) attestato di versamento dell'ATC o degli ATC - in cui si è autorizzato all'esercizio venatorio e indicato sul tesserino venatorio regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 22, e dal comma 2 dell'articolo 3, della l.r. 12/2004 ".

#### Art.10

##### *Modifica all 'articolo 25 della l. r. 27/1998*

1. All'articolo 25 della l.r. 27/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:  
"e. eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria ai sensi del, comma 4."
- b) al comma 4 così come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 12/2004 dopo le parole: "di propria competenza.". sono aggiunte le seguenti: "tra cui la segnalazione del proprio ATC di residenza nella provincia di appartenenza, previa presentazione del versamento del contributo di partecipazione alla gestione dei territori ivi ricadenti che gli consentirà la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione ai sensi dell'articolo 3 comma 2. ".
- c) al comma 9 dopo le parole: "faunistico regionale" sono aggiunte le seguenti: "dopo aver fatto propri tutti i dati utili per fini statistici da trasmettere al proprio ATC territoriale".

Art. 11  
*Modifica all 'articolo 29 della l.r. 27/1998*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998, come modificata dall'articolo 5 comma 1 lettera comma 1, lettera a) della l.r. 12/2004 le parole "dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia e residenti nella stessa".

Art. 12  
*Modifica all 'articolo 31 della l.r. 27/1998*

1. All'articolo 31 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere anticipati al 1 ° settembre per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 e con riferimento ed attuazione alla guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 147/2009 CE e relativi periodi di riproduzione e migrazione indicati nel documento scientifico (ornis) denominato "key concepts".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della l. 157/1992, come modificato dal comma 2 lettera b) dall'articolo 42 della l. 96/2010, la Regione può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al comma 1, in relazione a specie determinate, nel rispetto del combinato disposto dalla "guida alla disciplina della caccia" documento scientifico (ornis) key concepts". Allo scopo è obbligatorio acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale dovrà uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentito l'Osservatorio faunistico tecnico regionale entro trenta giorni e non oltre dalla data del ricevimento della richiesta.

Art. 13

*Modifica all 'articolo 33 della l. r.27/1998*

1. All'articolo 33 della l.r. 27/1998, dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
"5 bis. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione sentito l'ISPRA (INFS) per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali può anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ° ottobre e il 30 novembre."

Art. 14

*Modifica all'articolo 34 della l.r.27/1998*

1. Al comma 10 dell'articolo 34 della l.r. 27/1998 dopo le parole "di specie domestiche" aggiungere le seguenti "o con squadre di cacciatori residenti nel comune o comuni interessati nominativamente individuati".

Art. 15

*Modifica all 'articolo 36 della l.r. 27/1998*

1. All'articolo 36 della l.r. 27/1998, dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
"7 bis) per la caccia di appostamento anche temporaneo al colombaccio è consentito usare quale richiamo vivo il piccione domestico di allevamento purché identificato mediante anello inamovibile da parte della provincia di residenza ".

Art. 16

*Modifica all 'articolo 38 della l.r. 27/1998*

1. Al comma 2 dell'art. 38 della l.r. 27/1998 le parole " 1,20 metri" sono sostituite dalle seguenti " 2,00 metri, fermo restando quelli già istituiti e riportati nel piano faunistico venatorie regionale 2009-2014".



Art. 17

*Modifica all'articolo 42 della l.r. 27/1998*

1. Al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 27/1998 le parole: " e se portati in campagna in tempo di divieto devono essere tenuti al guinzaglio", sono soppresse.

Art. 18

*Modifica all 'articolo 43 della l.r. 27/1998*

1. All'articolo 43 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole "nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate" sono soppresse;
  - b) al comma 13 dopo le parole: "selvatica in difficoltà" sono aggiunte le seguenti: "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge";
  - c) al comma 23 dopo le parole: "detenere per vendere," sono aggiunte le seguenti: "trasportare per vendere,".

Art. 19

*Modifica all 'articolo 50 della l.r. 27/1998*

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 27/1998 le parole: "quando è effettuata l'oblazione, ovvero", sono soppresse.

Art. 20

*Modifica all'articolo 54 della l.r. 27/1998*

1. All'articolo 54 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 della lettera a) il numero: "20" è sostituito dal seguente: "40";
  - b) al comma 1 della lettera b) il numero: "40" è sostituito dal seguente: "50";
  - c) al comma 1 della lettera c) il numero: "40" è sostituito dal seguente: "10";
  - d) al comma 3 dopo la parola: "di un fondo" è aggiunta la seguente: "di

- accantonamento continuativo negli anni";
- e) al comma 4 dopo la parole: "annuale alla Regione" sono aggiunte le seguenti: "e con le modalità previste all'articolo 10, comma 8,"; inoltre alle lettere a), b), e d) le parole. "20 per cento quale", sono soppresse e alla lettera c) le parole: "10 per cento per", sono soppresse e alla lettera e) le parole: "30 per cento per" e "per osservatorio faunistico impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale", sono soppresse.

#### Art. 21

##### *Abrogazione dell'articolo 47 della l.r. 22/2006*

1. L'articolo 47 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è abrogato.

#### Art. 22

##### *Modifica all'articolo 33 della l.r. 1/2008*

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:

"1. Ai comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende-faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico è fatto obbligo utilizzare fauna riprodottasi allo stato naturale, come previsto dalla normativa vigente e dal piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 articolo 16, proveniente da zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della provincia di appartenenza, da centri di riproduzione allo stato naturale nazionali e prevalentemente pugliesi."